



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato alla deliberazione consiliare n. 52 del 27/05/2010)

Titolo 1

Principi e disposizioni generali di riferimento

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali destinati ad uso pubblico, per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa .
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità , garantendo alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione" il Comune di Mordano;
- b) per "impianto sportivo " il luogo opportunamente attrezzato destinato stabilmente alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune per almeno 10 anni;
- c) per "attività sportiva" la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo od rieducativo;
- d) per "forme di utilizzo " e "forme di gestione" rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede il semplice uso di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "affidamento in gestione" il rapporto nel quale si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici dell'Amministrazione concedente a favore dell'affidatario, sul quale gravano i rischi di gestione del servizio ;
- f) per "concessione in uso" il provvedimento col quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe" le somme , stabilite periodicamente dall'Amministrazione, che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al gestore dello stesso o direttamente all'Amministrazione stessa.

Art. 3

Finalità

Con il presente regolamento , l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell'attività sportiva, sociale ed aggregativa consentite all'interno degli impianti sportivi;
- b) dare piena attuazione all'art.8 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 , nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare , in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori degli stessi , secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività, in coordinamento e connessione coi progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni impegnate nel variegato mondo sociale;
- e) ottenere una conduzione degli impianti con un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) promuovere l'utilizzo e salvaguardare la conservazione degli impianti sportivi nei modi ottimali.

Art. 4

Tipologia degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi , nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

- a) "impianti sportivi ordinari": campi sportivi con relative attrezzature fisse e mobili destinati pressoché stabilmente alla pratica dell'attività sportiva
- b) " impianti sportivi scolastici": palestre con relativi servizi e impianti annessi, ad uso delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie presenti nel territorio comunale, messe a disposizione dall'Amministrazione in orari extra-scolastici.

Art. 5

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi ordinari sono destinati a favorire la pratica di attività sportive – ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive , ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per bambini , preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.
4. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 6

Destinatari degli impianti

Gli spazi degli impianti sportivi comunali possono essere concessi ai seguenti soggetti , operanti sul territorio comunale:

- a) Enti di promozione sportiva;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- c) Istituzioni scolastiche, associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- d) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e) Singoli cittadini limitatamente agli impianti , individuati dall'Amministrazione comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

Art.7

Accesso agli impianti sportivi

1. In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso a tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età , con fine sociale e di promozione della salute e prevenzione delle malattie.
2. L'uso degli impianti sportivi ordinari è concesso a titolo gratuito , limitatamente al periodo e orari scolastici e compatibilmente con le attività programmate , a tutte le scuole del territorio comunale, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta all'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi affidati in gestione o in concessione d'uso , a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate dalla stessa o da soggetti terzi autorizzati o per altri motivi di pubblico interesse; a tale scopo dovrà essere dato al gestore o concessionario un congruo preavviso.

Art. 8

Forme di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi del Comune di Mordano possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta dall'Amministrazione comunale , in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) per gli impianti , strutture e pertinenze in uso agli Istituti scolastici, l'Amministrazione procede ad assegnarne l'utilizzo per la durata dell'anno scolastico e in orari scolastici , in base a quanto previsto dalle leggi n.517/1977 e n.23/96, previo parere dei competenti organi scolastici;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti di cui l'art.6) , preferibilmente del territorio, previo espletamento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente , secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, a fronte del corrispettivo a carico del Comune nonché degli introiti derivanti dalle tariffe (stabilite periodicamente dall'Amministrazione) per l'uso di tali strutture ed eventuali altri proventi dalla gestione.

Art. 9

Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati in uso ai Dirigenti scolastici, come indicato al punto b) dell'art.8, per la durata dell'anno scolastico e negli orari scolastici , per le attività motorie curriculari inserite nei Piani per l'offerta formativa. Le palestre saranno concesse in uso gratuito anche alle Scuole dell'Infanzia paritarie, presenti nel territorio comunale, previo accordo (per il calendario) col Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo e con l'Amministrazione. Limitatamente ai periodi e ore di proprio utilizzo, l'Istituzione scolastica si assume le responsabilità in merito alla sicurezza e salvaguardia del patrimonio, nonché la pulizia dopo le attività curriculari.
2. Gli impianti suddetti, nelle ore non utilizzate dagli alunni per le attività curriculari ed extra curriculari previste nei Piani per l'offerta formativa, possono essere dati in gestione dall'Amministrazione, come al precedente art. 8.

Titolo II

Disposizioni per la disciplina dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Art.10

Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione

1. Il Comune , qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:
 - Enti di promozione sportiva o società aderenti;
 - Federazioni sportive nazionali ,polisportive , associazioni o società sportive dilettantistiche aderenti o riconosciute dal CONI;
 - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative;
 - Associazioni sportive studentesche .
2. L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - Garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;

- Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- Scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio del bacino d'utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani , o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'Amministrazione;
- Selezione da effettuarsi sulla base di progetti;
- Valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- Garanzia di compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- Determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione;
- Adesione al presente regolamento.

Art.11

Affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi

1. L'Amministrazione può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nei seguenti casi:
 - a) quando sul proprio territorio sia presente un solo soggetto , di cui all'art. 10 c.1 che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
 - b) quando i soggetti di cui all'art.10 c.1 , operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
 - c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
2. L'atto con cui si dispone l'affidamento in gestione in via diretta deve esplicitare le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare tale scelta, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

Art.12

Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui ai precedenti artt.10 e 11 , è regolato da apposita convenzione improntata alle seguenti priorità:
 - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto e stabiliti dall'Amministrazione, adeguatamente pubblicizzati dalla stessa;
 - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
 - d) realizzazione del diritto dei cittadini alla qualità del servizio
 - e) informazione periodica resa all'Amministrazione da parte dell'affidatario, contenente l'indicazione di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in gestione, degli orari di apertura e delle regole per l'uso dell'impianto.
2. Nella convenzione sono individuabili come elementi essenziali , oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:
 - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - b) garanzia d'imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 6 che ne facciano richiesta;
 - c) criteri d'uso dell'impianto
 - d) condizioni giuridiche ed economiche della gestione
 - e) modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici
 - f) modalità di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione

g) obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.13

Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi, effettuato in base all'art. 7 o all'art. 8 del presente regolamento, è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.
2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti ordinari non può comunque superare il periodo massimo di sei anni.
4. La durata della convenzione è di norma triennale. La prospettiva pluriennale di lunga durata (es. sei anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati.
5. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, fino ad un massimo di anni sei, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, in caso di investimenti che l'affidatario, in accordo con il Comune, è disposto a fare sull'impianto.

Art.14

Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'Amministrazione comunale.
2. L'Affidatario ha l'obbligo di applicare le tariffe di cui al precedente comma. Il documento ufficiale che approva le stesse dovrà essere esposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle stesse saranno a favore del gestore.
4. Per la prestazione di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore dei soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate, sulla base degli indirizzi fissati, dall'Amministrazione comunale.

Art.15

Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa.
2. E' data facoltà al gestore di poter sub concedere, per un periodo pari alla durata dell'affidamento in gestione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra Amministrazione e il soggetto aggiudicatario.
3. L'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti, per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni od altre attività, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in accordo con l'affidatario.

Art. 16

Manutenzione ordinaria

1. Il gestore è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree verdi, ove esistenti.
2. Il gestore è tenuto, di solito, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali acqua, gas ed energia elettrica, ma nella convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.
3. Il gestore deve nominare un referente per la sicurezza e la gestione tecnica degli impianti.
4. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 9 circa l'uso delle palestre da parte delle Scuole negli orari scolastici.

Art. 17

Manutenzione straordinaria

1. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del gestore.
2. Qualora il gestore, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte del Comune, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere preventivamente richiesti e autorizzati dall'Amministrazione, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.
3. Qualora il gestore svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei lavori al patrimonio comunale, ovvero chiedere al gestore la remissione in ripristino della situazione precedente i lavori.
4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione agli affidatari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni, rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione, sono presi accordi volta per volta.

Art. 18

Funzioni di controllo

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse. Annulamente verrà stilato un verbale su quanto rilevato dall'Amministrazione.

Titolo III

Disposizioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 19

Obblighi e divieti dell'affidatario

E' fatto obbligo al gestore di :

- a) osservare e fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, delle attrezzature, degli spogliatoi, dei servizi concessi in uso;
- b) munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari o delle manifestazioni relative alle attività svolte, oggetto di affidamento in gestione;
- c) esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto a cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere;
- d) utilizzare l'impianto esclusivamente per le attività previste, nel periodo di durata delle concessioni stesse, limitatamente ai giorni, orari e spazi indicati in convenzione;
- e) garantire il rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, sia in relazione all'attività svolta che alle attrezzature utilizzate;
- f) impedire l'accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e ai non autorizzati;
- g) garantire gli allestimenti e disallestimenti (quando autorizzati), la pulizia, l'apertura e la chiusura, il controllo e la vigilanza sugli accessi, sull'utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico; in ogni caso il gestore dovrà provvedere, al termine di ogni turno di utilizzo, al ripristino primitivo dell'impianto;
- h) garantire la presenza continua di almeno un responsabile durante le attività;

- i) in caso di manifestazioni pubbliche (ove prescritto), provvedere , a sua cura e spese, ai servizi di biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e d'autoambulanza;
- j) assumere tutte le misure atte ad evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a tutti i beni di proprietà comunale ivi contenuti, segnalando tempestivamente ogni danno, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni inconveniente che possa causare pericolo. In caso i mancata segnalazione è ritenuto responsabile , in via esclusiva, l'affidatario della struttura.

E' fatto assoluto divieto di:

- a) installare attrezzature di qualunque tipo non inerenti l'attività oggetto della concessione all'interno degli impianti, senza la prevista autorizzazione comunale;
- b) esporre cartelli o altro materiale pubblicitario , sia all'interno che all'esterno dell'impianto sportivo, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Rimane a carico della Società che ne richiede l'installazione l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Art. 20

Uso dell'impianto

1. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per il controllo che ritengono di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
2. E' vietato l'accesso al campo da gioco delle palestre con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.
3. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nei rapporti interpersonali e nell'uso degli impianti e dei servizi . Il gestore o i richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione, nonché a controllare l'affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al gestore o all'Amministrazione, che garantiranno la massima riservatezza . I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia , gestione,etc.. o danneggiamenti agli impianti , si impegnano a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale.

Art. 21

Personale adibito all'impianto

1. Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Art.22

Responsabilità

1. Il gestore risponde direttamente dei danni eventualmente provocati agli impianti sportivi, ai beni e alle attrezzature installate nei periodi e orari previsti nella convenzione. Il gestore deve espressamente sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante e a causa dell'uso nei periodi e orari convenzionati.
2. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti o da terzi durante lo svolgimento delle attività sportive, manifestazioni od iniziative direttamente gestite dal concessionario.

3. Il gestore deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa che copra la responsabilità per qualsiasi danno possano subire persone o cose, nonché per i tutti i danni che vengono arrecati alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 23

Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 24

Revoca e decadenza

1. Il gestore ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti, previa diffida da parte dell'ufficio competente, l'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.
3. Sono considerate cause di decadenza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo :
 - a) L'inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento o dell'atto di affidamento in gestione;
 - b) aver arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non aver tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
4. L'Affidamento in gestione può essere sospeso o revocato per improrogabili lavori di manutenzione straordinaria, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico o per cause di forza maggiore, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, con un preavviso di mesi tre con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal gestore e non ancora ammortizzate.
5. Per motivi di particolare urgenza la revoca potrà aver effetto immediato.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.